

presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento.

È stata introdotta, poi, una ulteriore deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche al fine di consentire i trasferimenti da una persona o entità non designata a una persona o entità non designata, attraverso un'entità designata, in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie o igieniche per uso civile (articolo 21-*quater*⁶², attraverso anche il contestuale inserimento dell'elenco delle categorie e dei beni *de quo* nell'allegato XI).

Con il regolamento (UE) n. 124/2014, si modifica quindi l'articolo 16 che disciplina le ipotesi tassative in cui le competenti autorità degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelate.

In particolare, con regolamento (UE) n. 124 del 10 febbraio 2014 al comma 1 dell'articolo 16 del regolamento n. 36/2012, è inserita la seguente ulteriore ipotesi in cui è consentito lo scongelamento fondi:

«i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell'OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell'OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell'OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana».

La modifica nasce dalla necessità di prevedere un'ulteriore deroga al congelamento dei beni per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell'esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell'OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane.

⁶² Articolo 21-*quater*:

1. In deroga all'articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a) un trasferimento da parte della Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, di fondi o risorse economiche percepiti dall'esterno del territorio dell'Unione e congelati dopo la data della sua designazione, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; oppure

b) un trasferimento di fondi o risorse economiche dall'esterno del territorio dell'Unione verso la Commercial Bank of Syria, o mediante la stessa, se tale trasferimento è collegato ad un pagamento dovuto in forza di uno specifico contratto commerciale per forniture mediche, alimentari, rifugi, sanitarie e igieniche per uso civile; a condizione che l'autorità competente del pertinente Stato membro abbia determinato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità elencata negli allegati II o II bis e a condizione che il trasferimento non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.";

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, di ogni autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.

6.2.2. Le misure restrittive nei confronti della Libia. Il sequestro dei beni della *Libyan Investment Authority* (LIA) e della *Libyan Arab Foreign Investment Company* (LAFICO)

Con il regolamento (UE) n. 50/2013 del 22 gennaio 2013 si sono apportate modifiche agli allegati II (elenco delle persone fisiche giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6 par. 1) e III (elenco delle persone fisiche giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6 par. 2) del regolamento (UE) n. 204/2011.

Sono rimasti invece congelati tutti i fondi e le risorse economiche che alla data del 16 settembre 2011 erano posseduti, detenuti o controllati dalla *Libyan Investment Authority* (LIA) e dalla *Libyan Africa Investment Portfolio* (LAIIP), oltre che da membri dell'entourage familiare di Gheddafi e suoi affiliati.

Su tali fondi e risorse economiche permane tutt'oggi il congelamento e possono essere utilizzati solo a seguito di espressa autorizzazione rilasciata dal Comitato di sicurezza finanziaria laddove ricorra una delle ipotesi di deroga al congelamento previste dal regolamento (UE) n. 204/2011⁶³.

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche siano scongelati per: i) scopi umanitari ed esigenze di base; ii) fornitura di energia e acqua per uso civile; iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi in Libia; iv) creazione, gestione o potenziamento di istituzioni del governo civile e di infrastrutture pubbliche civili; v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario e del commercio internazionale con la Libia; vi) pagamenti di spese per prestazioni legali o connessi alla normale custodia dei fondi congelati.

Il regolamento (UE) n. 488/2013 del 27 maggio 2013, in conformità alla decisione n. 2013/45/PESC del Consiglio del 22 gennaio 2013 e alla decisione n. 2013/182/PESC del Consiglio del 22 aprile 2013 che hanno modificato la decisione n. 2011/137/PESC, ha modificato il regolamento (UE) n. 204/2011 al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò sia necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro e per uniformarsi alla risoluzione 2095 (2013) del Consiglio di sicurezza delle

In linea con gli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE adottati dal Consiglio il 15 giugno 2012, il regolamento (UE) n. 204/2011 è stato ulteriormente modificato, regolamento (UE), n. 45/2014, del 20 gennaio 2014 prevedendo la non responsabilità di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dallo stesso regolamento.

Infine, si prevede espressamente che non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o

⁶³ In conformità alla decisione 2011/197/PESC.

operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, come una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone, entità od organismi designati elencati negli allegati II o III; b) qualsiasi altra persona, entità o organismo libico/o, compreso il governo libico; c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b). L'onere della prova sulla sussistenza dell'esercizio del diritto è in capo a chi intende esercitare il diritto stesso.

6.3. Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

A seguito del rapido evolversi delle tensioni in Ucraina, l'Unione Europea ha adottato la decisione n. 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina e il connesso regolamento (UE) 208/2014, pubblicati sulla GU UE il 6 marzo 2014.

La decisione ha previsto, salvo deroghe specifiche, il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati in un elenco allegato.

In particolare si tratta del congelamento dei beni di Yanukovich e di altre 7 esponenti del precedente governo e dell'amministrazione centrale, indicati dalla Procura di Kiev, per trasferimento illegale di fondi statali fuori dall'Ucraina.

La misura è stata estesa ad altri 10 soggetti, tra cui alcuni parenti stretti dei primi 8, in quanto dalle investigazioni effettuate si evince un loro coinvolgimento nella commissione dei suddetti crimini.

La situazione internazionale è particolarmente critica per il ruolo della Russia nella crisi, motivo per il quale in Europa sono allo studio strumenti sanzionatori adeguati qualora la Federazione Russa non cambiasse passo negoziale. Lo scorso 17 marzo è stata pubblicata la decisione 2014/145/PESC del Consiglio e il connesso regolamento (UE) n. 269/2014 di attuazione della medesima concernenti misure restrittive relative ad azioni che minano o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, comprese le azioni su qualsiasi parte del territorio che sono in contrasto la Costituzione ucraina. A essa allegata, la lista dei nominativi e delle persone ed entità ad essi associati, cui saranno imposti "le restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni". Le misure dureranno 6 mesi e sono rinnovabili da parte del Consiglio, ovvero abrogabili in teoria anche prima dei 6 mesi. Scadranno, se non rinnovate, il 17 settembre 2014.

6.4. La revisione delle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo

Anche nel 2013, la linea d'azione dell'Italia nella cooperazione internazionale volta alla lotta al terrorismo internazionale è stata quella di un approccio multilaterale efficace, basato su un “*comprehensive approach*” multidimensionale e flessibile, coordinato con i principali partner internazionali.

Con particolare riferimento alle attività di interesse del Comitato di sicurezza finanziaria, le principali cornici multilaterali entro cui l'Italia ha agito nel corso del 2013, e agisce attualmente, sono le Nazioni unite e l'Unione europea, oltre ad altri fori internazionali multilaterali, quali il *Global Counter Terrorism Forum – GCTF* – e il G8/Gruppo Roma-Lione, nonché alcuni meccanismi mirati di collaborazione bilaterale rafforzata con alcuni dei principali partner (Regno Unito, Russia, Algeria, Turchia).

Per quanto riguarda specificamente la lotta al terrorismo internazionale, il quadro onusiano di riferimento resta quello stabilito dalla “Strategia Globale Antiterrorismo” (adottata nel 2006), la cui Quarta Revisione Biennale è in corso e sarà illustrata nel 2014 in un rapporto del Segretario Generale dell'ONU. Rimane sullo sfondo, irrisolta, la questione di una definizione di “terrorismo” internazionalmente condivisa e della conseguente “Convenzione Globale Anti-Terrorismo” (ideale integrazione della Strategia Globale). Il negoziato ONU sulla questione è al momento fermo, senza particolari prospettive di sblocco.

Il ruolo centrale operativo è svolto dal Consiglio di sicurezza (adozione di risoluzioni sul regime sanzionatorio contro Al Qaeda e quello contro i Talebani e “listing” e “de-listing” di individui ed enti). Per quanto specificamente relativo al *listing*” e *de-listing*, i testi di riferimento restano, per le Nazioni unite, le risoluzioni in materia adottate dal Consiglio di sicurezza (da ultimo, risoluzione 2083 (2012)), che ha riaffermato, integrato e rafforzato le analoghe, precedenti risoluzioni in materia) e, per l'Unione europea, i regolamenti nn. 2580/2001 e 881/2002.

Nel 2013 il Comitato Al Qaeda ha adottato nuove linee-guida per dare attuazione alle disposizioni della risoluzione 2083 (2012). Le principali modifiche riguardano: la trasmissione tramite il *Focal Point* istituito dalla risoluzione 1730 (2006) delle richieste di esenzione umanitaria da parte di individui ed entità; l'esenzione dalle misure di divieto di viaggio nel caso in cui ciò si riveli necessario per permettere un colloquio istruttorio tra la persona richiedente il *de-listing* e l'*Ombudsperson*; la notifica agli Stati interessati (perché all'origine della designazione, di nazionalità o residenza del soggetto listato) delle raccomandazioni presentate dall'*Ombudsperson* al Comitato all'esito del procedimento di *de-listing*; l'ostensibilità, in mancanza di contraria richiesta, dell'identità dello Stato designante.

Le linee-guida ribadiscono inoltre la sollecitazione rivolta agli Stati membri dell'Organizzazione dalla risoluzione 2083 (2012) affinché condividano con l'*Ombudsperson* tutte le informazioni pertinenti alle richieste di *listing* e *de-listing*, incluse, ove appropriato, quelle classificate.

A tale ultimo proposito, nel 2013 è stato portato all'attenzione del Comitato di sicurezza finanziaria, il tema della necessaria aderenza delle motivazioni alla base di una proposta di inserimento in lista (designazione) o di una radiazione dalla stessa lista, con le evidenze disponibili ed ostensibili all'*Ombudsperson*. Ciò, in particolar modo a seguito della Sentenza "Kadi II", con la quale il 18 luglio 2013 la Corte di giustizia europea ha stabilito in via definitiva la tesi della non immunità delle misure sanzionatorie adottate dall'UE in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ribadendo che esse ricadono nelle proprie competenze e che il controllo giurisdizionale, lungi dal limitarsi alla verifica della sola legittimità esterna dell'atto impugnato, deve essere "pieno, rigoroso e approfondito" e quindi esteso al merito della decisione.

Confermando la propria posizione sul punto, con sentenza del 28 novembre u.s. (caso "Fulmen"), la Corte ha ribadito che non è consentito irrogare una misura restrittiva sulla base di informazioni classificate che non vengano prodotte in giudizio, potendo la valutazione della Corte poggiare solo su prove fattuali comunicate e/o rese accessibili anche al ricorrente.

Con la sentenza "Kadi II" sono stabiliti per la prima volta in modo netto e sistematico cinque principi che la Corte considera irrinunciabili, e che afferiscono tutti ai diritti e libertà fondamentali sanciti dalla legislazione comunitaria in materia di diritti umani:

- Il soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario di misure restrittive Comunitarie, ha diritto a essere informato e ascoltato prima dell'imposizione di dette misure e ha diritto di accesso ai documenti;
- La tutela giuridica del soggetto deve essere effettiva e le prove alla base delle misure restrittive devono essere comunicate agli interessati;
- Il Consiglio ha il dovere di dare corpo agli addebiti mossi ai soggetti listati e questo, in termini di procedura, equivale a dire che lo deve fare prima dell'approvazione delle singole misure;
- L'autorità politica che vara la misure, ossia il Consiglio, non può esimersi dal fornire informazioni dirette, comprese quelle confidenziali, alla base delle misure proposte;
- Le informazioni confidenziali che non fossero rese disponibili non rilevano ai fini processuali e la Corte le considera come non esistenti. Essa tuttavia ha chiarito di ritenere sufficiente almeno una prova fattuale alla base di uno degli elementi attribuiti al soggetto listato, per avallare la legittimità della misura restrittiva.

In sostanza, la Corte di giustizia europea ha, per un verso, sancito il dovere, da parte del Consiglio, di adottare le misure varate in altre giurisdizioni, ove sovraordinate a quella comunitaria (come nel caso “Kadi II”) nel pieno e sostanziale rispetto degli standard sopra ricordati, che sono imprescindibili nell'assetto giuridico comunitario. Per altro verso, ha ribadito che la stessa Corte non mette certo in dubbio la primazia del diritto ONU su quello comunitario in tema di sanzioni (e conseguentemente l'obbligo in capo agli stati membri di attuare le misure onusiane), ma che, tuttavia, tale primazia non può in alcun caso giustificare un atteggiamento di attuazione delle misure ONU da parte di una Unione europea passiva e priva di scrutinio, tanto nelle forme che negli elementi a sostegno delle motivazioni.

È proseguita, nel corso del 2013, l'attività di revisione dei nominativi degli individui e delle entità inseriti nelle liste ONU e comunitarie, la quale avviene su base periodica (che per l'Unione europea è semestrale, in ambito del c.d. Gruppo di lavoro “CP931”), per assicurare che il loro mantenimento nella lista sia sorretto dai medesimi presupposti che ne avevano giustificato l'inclusione.

Nel 2013 sono state apportate 31 modifiche alle liste del Comitato sanzioni Al Qaeda, che hanno comportato 14 nuove designazioni di individui, 4 nuove designazioni di enti/gruppi, 16 cancellazioni individuali (tra cui quella di Osama Bin Laden, per avvenuto decesso, i cui assets rimangono comunque congelati) e 2 radiazioni di enti/gruppi.

Nell'ambito del processo di revisione/aggiornamento sono state esaminate dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai fini del possibile delisting, le posizioni di 13 soggetti, mentre con riferimento a 10 soggetti sono stati forniti al Comitato sanzioni aggiornamenti sul luogo di residenza.

Per quanto riguarda il Comitato sanzioni Afghanistan, sempre nel 2013 sono state apportate 10 modifiche alle liste, che hanno comportato 2 nuove designazioni di individui, 4 cancellazioni individuali e 62 correzioni di dati su nominativi già listati. In ambito europeo, un solo nominativo permane listato.

Nel 2013 spicca l'avvenuta designazione dell'ala militare di Hezbollah. Di un possibile inserimento di Hezbollah (o di una sua componente) nella lista comunitaria di organizzazioni terroristiche si parlava in Europa da anni. Dopo l'attentato del luglio 2012 a Burgas, in Bulgaria, nella UE si è ulteriormente sviluppato il dibattito. A maggio 2013, il Regno Unito ha chiesto formalmente l'avvio del procedimento per l'Ala Militare di Hezbollah. Poiché non vi era consenso UE a livello di gruppo di lavoro (e di COREPER), su iniziativa del Regno Unito, il CAE del 22 luglio 2013, dopo un articolato dibattito, ha deciso l'inserimento dell'Ala Militare di Hezbollah nella lista europea di organizzazioni terroristiche.

La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione pubblica Consiglio/Commissione sulla preservazione del dialogo politico con tutti i partiti in Libano, compreso Hezbollah, e sulla continuazione dell'assistenza finanziaria comunitaria al Libano, compresa quella umanitaria, con l'obiettivo di fondo della stabilità del Paese.

Il messaggio dell'Unione europea è di duplice natura: per un verso un forte "stop" a ogni tentazione terroristica di Hezbollah in Europa; per altro verso, una chiara apertura al dialogo politico e ad un riconoscimento del legittimo ruolo politico di Hezbollah in Libano.

La posizione dell'Italia, improntata a cautela ed equilibrio, ha fatto perno sulla necessità di una base legale sufficientemente solida, insieme all'esigenza di favorire coesione e solidarietà europea su un tema così delicato, evitando filtrassero all'esterno divisioni sull'argomento. L'Italia ha sottolineato sia l'importanza del dialogo politico con Hezbollah, sia l'esigenza di garantire l'assistenza umanitaria-finanziaria europea al Libano.

6.5. I congelamenti

Il congelamento dei beni, pratica ormai consolidata a livello internazionale, è una misura amministrativa che vieta atti dispositivi degli assets congelati e la possibilità di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti listati. Produce effetti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari o dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dei decreti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 109/2007, contenenti le liste dei soggetti o entità designati.

L'Unità di informazione finanziaria cura la raccolta di informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi e alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche. Nel corso del 2013 la UIF ha continuato a svolgere un'attività di monitoraggio dei soggetti colpiti dai provvedimenti di congelamento.

Le variazioni intervenute nel 2013 sono connesse allo scongelamento dei fondi operato in seguito al processo autorizzativo dinanzi al Comitato di sicurezza finanziaria.

Tabella 47 - Dati dei congelamenti al 31 dicembre 2013 (Fonte: UIF)

	Rapporti e operazioni sottoposti a congelamento	Soggetti sottoposti a congelamento	IMPORTI CONGELATI		
			EUR	USD	CHF
Talibani e Al-Qaeda	55	39	102.969,17	11.707,10	50,00
Iran	57	17	8.591.076,10	3.561.933.562,04	37.593,47
Libia	8	6	125.829,65	132.357,01	
Tunisia	1	1	50.624,55		
Siria	31	6	24.392.947,92	241.062,72	152.878,22
Costa d'Avorio	3	1	1.700.213,94	34.816,37	
TOTALE	155	70	34.963.661,33	3.562.353.505,24	190.521,69

Sono infine sottoposte ad amministrazione da parte dell'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, una società inclusa nelle liste di entità collegate alla proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte della Repubblica islamica dell'Iran, un'azienda riconducibile ad un soggetto incluso nella lista "Al Qaeda", determinate risorse economiche riconducibili ad un soggetto siriano listato.

7. L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

7.1. L'attività del GAFI

A seguito dell'emanazione delle rinnovate Raccomandazioni, il GAFI ha dato avvio al quarto *round* di valutazione dei paesi membri per determinare il grado di conformità agli *standard* internazionali e indirizzare, nel successivo processo di *follow-up*, gli stati che presentano carenze e lacune, nell'ambito del quale l'Italia sarà valutata nel 2014-2015 dal Fondo monetario internazionale.

I paesi saranno valutati sulla base della metodologia approvata nel mese di febbraio 2013, secondo la quale oltre al livello di adeguatezza tecnica delle normative nazionali rispetto agli *standard*, gli Stati devono provare anche e soprattutto la capacità dei propri sistemi nazionali di essere efficaci nelle azioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Oltre alla nuova metodologia, il GAFI ha approvato a ottobre 2013 anche le nuove procedure di questo *round* di valutazione.

Il GAFI ha proseguito l'attività di monitoraggio delle giurisdizioni, al fine di identificare quelle ritenute particolarmente rischiose per la stabilità del sistema finanziario internazionale e di guidarle nell'attività di implementazione delle Raccomandazioni per colmare le lacune normative.

Tale attività ha come esito la pubblicazione di due documenti puntualmente aggiornati a seguito delle riunioni plenarie dell'organismo ed entrambi pubblicati anche sul sito del Dipartimento del tesoro perché siano utilizzati dal settore privato nell'ambito delle rispettive valutazioni dei rischi:

- *FATF Public Statement*⁶⁴, con le valutazioni sulle giurisdizioni che presentano deficienze strategiche in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- *Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process*⁶⁵, con un giudizio sui paesi che hanno lacune strategiche nel sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ma che implementano azioni per colmarle concordandole con il GAFI.

Nel 2013 il GAFI ha avviato un dibattito interno sull'ampliamento della *membership* a nuovi stati, processo che si concluderà nel medio-lungo periodo.

Nel corso del 2013, il GAFI ha adottato varie linee guida e documenti di *best practices*. In particolare, è stata approvata la *Guidance* sul *National Risk Assessment*, la quale fornisce le linee guida in materia senza tuttavia definire e vincolare gli stati al rispetto di una puntuale metodologia di analisi.

Le altre *Guidance* elaborate nel 2013 sono la *Guidance* sull'approccio basato sul rischio applicato alle carte prepagate, ai sistemi di pagamento mobili e a quelli *internet-based*, la *Guidance* relativa all'attuazione delle previsioni finanziarie dell'UNSCRs in materia di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, e la *Guidance* sulle persone politicamente esposte. La *Guidance* sulle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e l'inclusione finanziaria è stata invece aggiornata.

Per quanto riguarda le *Best Practices*, il GAFI ha approvato le *Best Practices* sulle sanzioni finanziarie specifiche in materia di terrorismo e di finanziamento del terrorismo, al contrasto all'abuso delle organizzazioni *no-profit*, e *Best Practices* sull'uso delle Raccomandazioni per combattere la corruzione.

Ha pubblicato, infine, lo studio su riciclaggio e finanziamento del terrorismo collegati alla contraffazione monetaria e lo studio sulle vulnerabilità delle professioni legali, e alcuni studi

⁶⁴http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Public_statement_-_18_October_2013.pdf

⁶⁵http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/Improving_Global_AML-CFT_Compliance_On-going_Processx_18_October_2013_.pdf

tipologici sul terrorismo in Africa occidentale, sul ruolo di *Hawala* e di altri *service provider* simili nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo, e su riciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso il commercio di diamanti.

7.1.1. I gruppi regionali associati al GAFI

Il contrasto internazionale al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo si avvale di un *network* globale nel quale oltre al GAFI operano altri organismi organizzati sul modello del GAFI.

I gruppi regionali sono otto: 1) *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG), 2) *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), 3) *Eurasian Group* (EAG), 4) *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), 5) *The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), 6) *Financial Action Task Force on Money Laundering in South America* (GAFISUD), 7) *Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa* (GIABA) 8) *Middle East and North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF). Il c.d. FATF *global network* è giunto a contare oltre 180 paesi nel mondo considerando i membri del GAFI stesso e degli altri organismi organizzati su tale modello (FSRBs – FATF-*Style Regional Bodies*).

L'Italia segue in particolare i lavori di Moneyval e di EAG. In particolare, partecipano ai lavori di Moneyval anche la Santa Sede e San Marino

In seguito alla valutazione del luglio del 2012 da parte di Moneyval, lo Stato della Città del Vaticano è stato sottoposto a procedura di *follow-up*. Il relativo rapporto⁶⁶ è stato discusso nella Plenaria di Moneyval di dicembre 2013, nel quale sono riportati gli adeguamenti apportati al quadro legislativo antiriciclaggio in relazione alle lacune rilevate nel 2012.

Nel complesso, si registrano adeguamenti della disciplina dello Stato della Città del Vaticano rispetto alle previsioni internazionali.

In particolare, con il Motu proprio dell'8 agosto 2013 "per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa", è stata istituita la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria e riconosciuto l'esercizio della medesima funzione in capo all'Autorità di informazione finanziaria (AIF).

L'AIF è diventata membro effettivo del Gruppo di *Egmont* lo scorso 5 luglio 2013.

⁶⁶[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/progress%20reports/MONEYVAL\(2013\)28_HS_ProgRep1_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/progress%20reports/MONEYVAL(2013)28_HS_ProgRep1_en.pdf)

Sul piano delle relazioni bilaterali a luglio 2013 la AIF e la UIF hanno sottoscritto un protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni, per lo svolgimento dei rispettivi compiti di analisi finanziaria di operazioni sospette⁶⁷.

7.2. Il Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo istituito dalla direttiva 2005/60/CE – I Paesi terzi equivalenti

7.3. Il Comitato di Basilea, i lavori dell'Anti-Money Laundering Expert Group (AMLEG)

La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'Anti-Money Laundering Expert Group (AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea con il compito di fornire ausilio all'attività del Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Nel corso dell'anno l'AMLEG ha provveduto all'aggiornamento delle linee guida emanate per il settore bancario in materia antiriciclaggio. L'aggiornamento ha tenuto conto delle novità introdotte dai nuovi standard GAFI tra cui, in particolare, la generalizzazione del ricorso all'approccio in base al rischio che determina la necessità, per gli intermediari bancari, di dotarsi di adeguati strumenti per valutare il profilo del rischio del singolo cliente e modulare le misure antiriciclaggio da adottare.

Nel gennaio 2014, terminata la fase di consultazione, il Comitato di Basilea ha emanato le nuove linee guida "*Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism*".

Il documento prevede che le banche definiscano politiche e procedure antiriciclaggio integrate nel più generale sistema di *risk management*, elaborando soluzioni organizzative appropriate e prevedendo controlli interni al fine di garantire la correttezza dei comportamenti dell'intermediario e rendere immune la struttura aziendale da infiltrazioni di origine criminale.

Parallelamente anche le autorità di vigilanza bancaria devono adottare una *risk-based supervision* basata su una metodologia di controlli capace di individuare e analizzare le vulnerabilità degli intermediari.

⁶⁷ Tale accordo è stato siglato in seguito all'emendamento apportato a dicembre del 2012 alla legge antiriciclaggio vaticana (Legge 30 dicembre 2010, n. CXXVII, modificata dal decreto del Governatorato del 25 gennaio 2012, n. CLIX), finalizzato a ricondurre alla competenza dell'Autorità di informazione finanziaria la sottoscrizione dei protocolli d'intesa con Unità di informazione finanziaria di altri paesi, in precedenza riservata alla Segreteria di Stato.

7.4. I. *Anti-Money Laundering Committee (AMLC)*

La Banca d'Italia è membro dell'Anti-Money Laundering Committee (AMLC) costituito nel 2011 dalle tre autorità di vigilanza europee con il compito, tra l'altro, di assicurare l'uniforme applicazione della regolamentazione europea antiriciclaggio.

Nel 2013 l'attività del Comitato è stata indirizzata all'analisi di problemi attinenti la normativa vigente. In particolare l'AMLC, nell'ambito della disciplina degli IP che operano in regime di libera prestazione di servizi, ha condotto indagini sulle modalità con le quali, nei vari paesi, è svolta la vigilanza sull'attività degli agenti che operano in paesi diversi dal paese di origine. L'obiettivo dell'analisi è stato quello di verificare l'adeguatezza dei controlli antiriciclaggio. L'attività del Comitato ha evidenziato l'assenza di un adeguato presidio, da parte dell'autorità *home* cui la PSD affida i controlli sugli agenti anche in caso di attività transfrontaliera, per l'attività svolta all'estero dagli agenti. L'AMLC ha, inoltre, rilevato le diverse soluzioni normative adottate dai paesi europei maggiormente esposti al rischio di riciclaggio.

L'AMLC ha condotto anche un'indagine sulle modalità con cui i vari paesi hanno recepito l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE, il quale, nel prevedere un'adeguata verifica rafforzata per la clientela non fisicamente presente, indica una serie di misure aggiuntive (quale ad es. l'acquisizione di documenti supplementari) che gli Stati membri possono chiedere agli intermediari per bilanciare il maggiore rischio sotteso all'assenza fisica del cliente.

L'indagine ha messo in evidenza che in genere gli Stati membri hanno fornito agli intermediari indicazioni puntuali circa le modalità con cui effettuare l'adeguata verifica a distanza⁶⁸. Tale tecnica normativa è stata ritenuta, dal Comitato, non in linea con il principio dell'approccio basato sul rischio, in virtù del quale gli intermediari dovrebbero essere liberi di individuare le misure di contrasto al riciclaggio più adeguate in relazione al rischio specifico posto dal singolo caso. In esito a tali riflessioni il Comitato ha sottolineato come le differenti prassi applicative possano risolversi in ostacoli allo sviluppo del mercato finanziario europeo e chiesto alla Commissione di formulare proposte affinché la IV direttiva antiriciclaggio preveda criteri uniformi in materia di adeguata verifica a distanza.

Infine, sempre nel 2013, l'AMLC ha analizzato questioni relative agli sviluppi futuri della vigilanza in materia antiriciclaggio come prefigurati dalla proposta di IV direttiva.

⁶⁸ In Italia l'articolo 28 del decreto legislativo n. 231/2007 che disciplina l'adeguata verifica a distanza riproduce quasi letteralmente il disposto dell'articolo 13 della direttiva 2005/60. Indicazioni più puntuali sulle modalità di esecuzione dell'adeguata verifica a distanza sono dettate dal provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013.

7.5. Il Gruppo di Egmont

Il Gruppo di Egmont, organismo a carattere informale costituito nel 1995 da un gruppo di FIU per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici, ha approvato a luglio 2013 nuovi *standard* e una *Operational Guidance* per le FIU.

Tra gli obiettivi di fondo sottesi ai nuovi standard figurano: il pieno allineamento alle Raccomandazioni del GAFI; la limitazione della portata vincolante alle sole regole essenziali in tema di collaborazione internazionale elaborate nei “Principi”; la definizione di dettagli applicativi in linee-guida prive di valore vincolante per le FIU e, per questo, non *enforceable* attraverso le procedura di *compliance*.

Contestualmente alla revisione degli standard per le FIU, nel 2013 il Gruppo di Egmont ha anche modificato la propria organizzazione interna. L'intervento prevede il decentramento di alcune attività su base regionale, al duplice fine di garantire maggiore efficacia al funzionamento del Gruppo, data la progressiva espansione della membership, e di tenere conto delle caratteristiche omogenee delle FIU provenienti dalle stesse aree geografiche. Nel 2013 otto FIU sono state ammesse a far parte del Gruppo di Egmont, portando la relativa compagine a 139 unità.

7.6. Il Working Group Anticorruzione in ambito G20

Il Ministero dell'economia partecipa attivamente ai lavori in ambito G20 relativi al contrasto della corruzione. Nel 2014 l'ACWG (*Anti-Corruption Working Group*) presieduto da Italia e Australia ha, tra i suoi molteplici obiettivi, quello di definire gli *High Level Principles* in materia di trasparenza e titolare effettivo da adottarsi dal G20 in funzione anticorruzione. Dovrà essere assicurata altresì una coerenza con la definizione della *beneficial ownership* in ambito GAFI e con gli *Standard* adottati dal medesimo Organismo nel 2012 sulle misure per promuovere una maggiore trasparenza delle persone giuridiche e dei trust (Raccomandazioni 24 e 25).

A seguito dell'accoglimento di tali principi, è auspicabile che i paesi G20 adottino piani nazionali di attuazione, come già accaduto in ambito G8 nel 2013.

PAGINA BIANCA

Prot. N 0430702/14 del 23/04/2014

**BANCA D'ITALIA**
EUROSISTEMA

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO COORDINAMENTO E RAPPORTI CON L'ESTERNO (903)
DIVISIONE SUPPORTO RAPPORTI CON L'ESTERNO (002)

Rifer. a nota n. del Comitato di Sicurezza Finanziaria
Ministero Economia Dip. Tesoro -
Dir. V
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA RM

Classificazione VII. 2 4

Oggetto **CSF.** Relazione ex art. 5, comma 3, lett. b), d.lgs. 231/2007
sull'attività antiriciclaggio della Banca d'Italia nel 2013.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, si trasmette l'acclusa relazione, contenente i dati e le informazioni sull'attività antiriciclaggio svolta, nel corso del 2013, dalla Banca d'Italia nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
FABIO BERNASCONIFirmato digitalmente da
CARMELO BARBAGALLO*C. Cecchi*

Per copia conforme all'originale digitale. Firmato: Carmela Ciccolo

PAGINA BIANCA